

Parere n. 91 del 7 maggio 2014

PREC 104/13/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Consorzio Progetto Multiservizi - "Affidamento del servizio di pulizia dei locali sedi di uffici e competenze comunali a ridotto impatto ambientale"- Importo a base di gara €2.460.000,00 – S.A.: Comune di Lucca.

Consorzi stabili. Artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 165/2006 e Art. 277, comma 2, d.P.R. n. 207/2010.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 18 aprile 2013 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe, integrata con nota del 15 maggio 2013, con la quale il Consorzio Progetto Multiservizi, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ha chiesto un parere in merito alla legittimità della esclusione del consorzio disposta in quanto la consorziata esecutrice del servizio "Cooperativa TRE" non era in possesso dell'iscrizione nel registro delle imprese nella prescritta fascia.

Risulta che il Consorzio Multiservizi abbia indicato, in sede di offerta, due consorziate esecutrici di cui una iscritta nel registro delle imprese in fascia A e l'altra in fascia G.

Con nota ai partecipanti del 03.04.2013, il Comune di Lucca nel comunicare all'istante i motivi di esclusione, affermava che "la consorziata esecutrice del consorzio anzidetto non possiede il requisito di idoneità professionale richiesto inerente la fascia di classificazione. Infatti la COOP TRE dichiara di possedere la fascia "A". L'art. 2 del disciplinare di gara al punto 4 sotto la voce "In caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE" lettera b. recita: - relativamente al requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese, di cui al precedente punto 2 lett. a) e b), la totalità delle imprese partecipanti al Raggruppamento/ Consorzio deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesta (fascia "G"), fermo restando che l'impresa mandataria (capogruppo) o l'impresa indicata come tale (nei casi di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla "F"; ogni altra associata o consorziata esecutrice del servizio dovrà avere almeno l'iscrizione alla fascia "E". Successivamente, su istanza di riammissione alla procedura di gara presentata dal Consorzio Progetto Multiservizi, il Comune di Lucca con verbale n. 4 del 17.04.2013, in sede di autotutela, confermava l'esclusione del consorzio, tuttavia, rettificandone la motivazione e affermando che "La Commissione pur prendendo atto che nelle specifiche indicate nella lettera di esclusione relative al requisito sopra indicato è stato riportato erroneamente l'estratto del disciplinare di gara inerente il consorzio ordinario, anziché il consorzio stabile, conferma la sussistenza delle cause di esclusione. Infatti il disciplinare di gara prevede che "In caso di Consorzio stabile che esegue il servizio tramite consorziati indicati in sede di gara come esecutori sotto la lettera g): (..)la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti di cui al punto 2 (idoneità professionale) e di cui al punto 4 lett. b) (certificazione in materia di gestione ambientale) e lett. c) (certificazione di qualità) sono valutati a seguito della effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori(..)".

In riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 27 maggio 2013 è pervenuta in data 03.06.2013 una memoria del Comune di Lucca con cui ribadisce la correttezza del proprio

operato.

Ritenuto in diritto

La questione controversa, oggetto del presente esame, concerne la legittimità della esclusione del consorzio dalla gara di cui in oggetto in quanto una delle due consorziate, indicate quali esecutrici del servizio - la "Cooperativa TRE" - risulta in possesso dell'iscrizione nel registro delle imprese nella fascia "A" e non in quella "G", come prescritto nel bando di gara.

Ritiene il Consorzio Multiservizi istante che, avendo indicato - in sede di offerta - due consorziate esecutrici, di cui una iscritta nel registro delle imprese in fascia "A" e l'altra in fascia "G", i requisiti dovrebbero sommarsi, ai sensi dell'art. 277, co. 3 del d.P.R. 207/2010.

Il bando di gara stabilisce che "In caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE: relativamente al requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese, di cui al precedente punto 2 lett. a) e b), la totalità delle imprese partecipanti al Raggruppamento/Consorzio deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesta (fascia "G"), fermo restando che l'impresa mandataria (capogruppo) o l'impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla "F"; ogni altra associata o consorziata esecutrice del servizio dovrà avere almeno l'iscrizione alla fascia "E"".

La disposizione della *lex specialis* di gara non è ovviamente applicabile al Consorzio Multiservizi in quanto, come riconosciuto anche dalla S.A. in sede di autotutela nel verbale n. 4/2013, l'istante è un consorzio stabile.

Con riferimento ai consorzi stabili, il bando stabilisce comunque che: "In caso di Consorzio stabile che esegue il Servizio tramite i consorziati indicati in sede di gara come esecutori: la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti di cui al punto 2 (idoneità professionale) e di cui al punto 4 lett. b) (certificazione in materia di gestione ambientale) e lett. c) (certificazione di qualità) sono valutati a seguito della effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori". Il punto 2 del bando, sotto la rubrica "Requisiti di idoneità professionale" stabilisce che "a) se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso la Camera Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) come impresa di pulizia ai sensi dell'art. 1 del D.M. 274/97 e s.m.i. con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "G" (fascia di volumi di affari fino ad Euro 4.131.655,00 al netto dell'IVA realizzato mediamente triennio di riferimento 2009-2010-2011 o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni)".

Dalla piana lettura del bando di gara, ne deriva che in caso di consorzio stabile con esecuzione del servizio tramite una consorziata, è previsto che l'operatore economico debba essere iscritto nel registro delle imprese almeno nella categoria "G".

Ma vi è di più. Sotto la rubrica "Possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, consorzi stabili, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane" il disciplinare prescrive, più precisamente nel caso di Consorzio stabile che esegue il servizio tramite i consorziati indicati in sede di gara come esecutori: f. i requisiti di carattere generale di cui al precedente punto 1, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori dell'appalto; g. la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti di cui al punto 2 (idoneità professionale) e di cui al punto 4 lett. b) (certificazione in materia ambientale) e lett. c) (certificazione di qualità) sono valutati a seguito della effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori; h. i requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 3 lett. a) e di capacità tecnica organizzativa di cui al punto 4 lett. a), sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori (art. 277, comma 3 D.P.R. n. 207/2010).

Orbene, la disciplina contenuta nella *lex specialis* appare conforme alla normativa di settore in particolare con quanto espressamente previsto dall'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010 "Consorzi

stabili per servizi e forniture”che stabilisce che: “2. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 3. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori”. Il disciplinare in questione, anche in coerenza con quanto previsto nella Determinazione di questa Autorità n. 4/2012, ben distingue, per la dimostrazione del possesso dei rispettivi requisiti appunto tra: requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa. Infatti, con riferimento ai requisiti di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, occorre distinguere tra requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, il cui possesso è richiesto al consorzio (essendo gli stessi ritenuti cumulabili in capo al consorzio medesimo) e requisiti di natura generale, di ordine pubblico, di moralità e di idoneità professionale che vanno invece accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici. Conseguentemente il consorzio è stato escluso in conformità alle norme del bando di gara che appaiono pertanto legittime.

In base a tutto quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione del Consorzio Progetto Multiservizi sia conforme alla normativa di settore.

Il Vice Presidente: Sergio Gallo

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 maggio 2014

Il Segretario: Maria Esposito